



Firenze, 10 settembre 2010  
Prot.3340/10/lcav

Ai Presidenti delle Pubbliche Assistenze  
Ai Presidenti dei Comitati Regionali  
Al Consiglio nazionale

*Trasmissione via mail*

**OGGETTO: LEGGE 29 LUGLIO 2010, N.120 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE**

Cari Amici,

sul Supplemento Ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2010 n. 175 è stata pubblicata la Legge 29 luglio 2010, n. 120 su "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" che modifica il Codice della Strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Il documento può essere consultato sul sito di ANPAS all'indirizzo [www.anpas.org](http://www.anpas.org) nella Sezione *normativa*.

Dopo aver esaminato il testo della legge segnaliamo i seguenti articoli:

**art. 18 modifica l'articolo 117 del Decreto legislativo n.285/1992 (Limitazioni nella guida).** Al comma 2 bis dell'art.117 del decreto 285 le parole "*superiore 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica*" sono sostituite da "**superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70kW. .. omissis**". L'articolo introduce quindi il **divieto alla guida** di autoveicoli con le caratteristiche specificate **per tutti coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di un anno**. Sempre all'art.18 comma 2 viene **specificato che le nuove limitazioni si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge**.

Si ricorda inoltre che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B è confermata la limitazione della velocità massima a 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali (vedi art. 117 nuovo Codice della Strada).

**art. 31 Modifica agli articoli 177 e 189 (in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali ).**

Al comma 1 **dell'articolo 177** dopo il secondo periodo viene aggiunta la **parte evidenziata**:

*"L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito.... Omissis... L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di*

**soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti..... omissis ”.**

**All'art. 189** del Nuovo Codice della Strada **è aggiunto** il comma 9 bis che sancisce l'obbligo a tutti gli utenti della strada di soccorrere gli animali eventualmente feriti a causa di incidente ricollegabile ad un loro comportamento.

Inoltre per le **Associazioni che hanno presso la loro sede un CIRCOLO** per la somministrazione di bevande alcoliche si segnala che **l'art. 54 (Somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)** della legge 29 luglio 2010 n. 120 stabilisce : *"I titolari e i gestori degli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni devono interrompere la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza".*

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento necessari potete rivolgervi alla Segreteria nazionale 055/303821 fax 055/375002 [direzione@anpas.org](mailto:direzione@anpas.org) (referente: Lucia Calandra).

Cordiali saluti.

Fausto Casini  
Presidente ANPAS

